Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI CARRARA

STATUTO

DELIBERA N. 125 DEL 21/11/2001
ESECUTIVITA' DEL 4/12/2001
B.U.R. N. 11 DEL 23/1/2002
ALBO PRETORIO DAL 10/12/2001 AL 9/1/2002

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1
Principi fondamentali

1. Il comune di Carrara è ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Il comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

ART. 2
Finalità

1. Il comune promuove, nel rispetto delle specificità storico-culturali e ambientali locali, lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. I bacini marmiferi, inscindibilmente legati alla storia e all'economia, sono patrimonio indisponibile del comune e come tali devono essere gestiti, tutelati e valorizzati nell'interesse collettivo presente e futuro.

3. Il consiglio comunale, in rappresentanza della collettività di Carrara, nella piena attuazione dei contenuti del regolamento degli Agri marmiferi, è il soggetto istituzionale depositario di ogni concessione per lo sfruttamento degli agri marmiferi e delle modalità delle caducazioni.

4. Il comune valorizza la cultura del marmo in tutte le sue forme ed espressioni. Carrara trae

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dal marmo la fonte primaria della sua economia e della sua identità storica. A tal fine, collabora con l'Accademia di belle arti, con l'Istituto professionale del marmo, con l'Internazionale marmi macchine S.p.a., con tutti gli enti pubblici e privati che promuovono iniziative e scambi che abbiano come oggetto della loro attività il marmo. Sviluppa interventi idonei, a partire dal potenziamento del Museo del marmo, per valorizzare il patrimonio storico e artistico legato al marmo. Si associa a tutti gli enti pubblici interessati per dare piena attuazione al Parco naturale e al Parco archeologico delle Alpi Apuane. Si impegna ad avviare, con il concorso di più soggetti, un centro di documentazione scritta e audiovisiva sul marmo. Promuove le condizioni per un'ampia fruizione e consultazione da parte del pubblico di tale patrimonio, sia esso museale che bibliografico ed audiovisivo. Attua forme idonee di sostegno perché si sviluppino la lavorazione artistica e artigianale del marmo. Il comune vigila ed opera perché siano garantite condizioni di massima sicurezza nello svolgimento delle attività del settore lapideo.

5. Il comune di Carrara favorisce con idonei interventi e con la collaborazione della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato il sistema produttivo locale, valorizzando la rete di servizi e infrastrutture a supporto della piccola e media impresa, predisponendo ed attuando programmi per la promozione di attività terziarie tecnologicamente avanzate, sostenendo il commercio, il ruolo del porto e le attività di supporto al turismo.

Nel rispetto della legge e della disciplina comunitaria si prevedono idonee misure per favorire l'impresa locale relativamente al complesso di opere, lavorazioni, forniture pubbliche annualmente appaltate a terzi dal comune e dagli altri enti pubblici.

Il comune di Carrara tutela gli esercizi ed i mestieri tipici locali, anche con agevolazioni e definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche. La rete commerciale si sviluppa con integrazione e coordinamento fra esercizi al minuto e grande distribuzione.

L'amministrazione comunale adegua le attività e i programmi di sviluppo alle innovazioni determinate dal progresso tecnologico e scientifico; promuove il coordinamento fra gli enti pubblici, locali e nazionali, operanti sul territorio per la programmazione ed integrazione di interventi che favoriscano la ricerca, l'arricchimento del sistema informativo, la modernizzazione della rete di comunicazioni e servizi.

Il comune di Carrara si attiva per offrire, nel rispetto delle disposizioni di legge, opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevolando l'associazionismo cooperativo e consortile, favorendo la formazione professionale ed esperienze di inserimento professionale di inabili e portatori di handicap.

6. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti, pubblici e privati, e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione del pubblico interesse e alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese. Il comune riconosce nel diritto dei cittadini a partecipare alle funzioni ed alle scelte amministrative la condizione essenziale di legittimazione della propria azione. Il comune, nell'ambito delle leggi regionali e nazionali, delle deliberazioni della Comunità europea e delle Carte dei diritti dell'ONU, ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi attuandoli anche con l'istituzione di apposite commissioni e consulte e perseguendo comunque il coinvolgimento dei singoli cittadini, al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e di concorrere a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione:

a) il diritto dei cittadini alla tutela e promozione della salute, alla salubrità ed alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, attuando una politica che abbia un particolare riguardo alla conservazione ed alla difesa dell'ambiente, al risparmio energetico - anche con adeguati servizi di protezione civile – e promuovendo uno sviluppo sempre compatibile con il proprio territorio e con i particolari valori culturali e naturali ad esso legati;

b) l'attuazione di una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, della famiglia, della maternità e della paternità responsabili; una particolare attenzione ai

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

diritti della prima infanzia e dei minori, degli anziani, degli inabili ed invalidi, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà di inserimento al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione di vita sociale;
c) il diritto all'informazione completa ed imparziale sulla attività del comune come premessa irrinunciabile per un'effettiva partecipazione popolare;
d) l'impegno ad attuare una diversa organizzazione della vita sociale della città, rendendo compatibili i tempi di apertura dei servizi con i tempi di lavoro e di cura e con le giuste esigenze di tempo libero di ogni cittadino;
e) il diritto al lavoro, perseguendo una politica che favorisca l'occupazione;
f) la libertà d'impresa, la facilitazione e lo snellimento burocratico, la costruzione di nuove infrastrutture e servizi, la tutela e la valorizzazione dell'arredo urbano, la promozione del piccolo commercio e dell'artigianato;
g) il superamento delle discriminazioni esistenti tra i sessi ed il raggiungimento di effettive condizioni di pari opportunità nella valorizzazione di attività culturali e sociali, nell'accesso al lavoro, all'istruzione, alla formazione professionale, alle cariche istituzionali di competenza dell'amministrazione comunale, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti ;
h) il diritto alla casa, prevedendo interventi per il pieno utilizzo del patrimonio edilizio sfitto, nell'ambito dei limiti per l'esercizio della proprietà privata ed il recupero del patrimonio edilizio esistente;
i) la funzione sociale dell'iniziativa pubblica e privata in economia, anche sollecitando l'associazionismo economico e la cooperazione, particolarmente nei settori dell'artigianato, dell'industria e del turismo;
l) il diritto allo studio ed alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico, potenziando le strutture bibliotecarie e teatrali e garantendone il godimento da parte della comunità;
m) l'esercizio e l'incremento delle attività sportive e del turismo sociale con particolare riguardo ai bisogni ed alle richieste dei giovani, degli inabili e degli anziani, in collegamento con gli organismi di analoga finalità presenti nel territorio comunale;
n) l'integrazione favorita, ricercata e programmata di tutti coloro che, pur non avendo cittadinanza italiana, vivono o svolgono attività lavorativa nel territorio del comune;
o) la crescita di una cultura della non violenza, della pace, della libertà, della democrazia conquistate con grande sacrificio anche dai cittadini carraresi;
p) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche con la collaborazione delle organizzazioni del volontariato.

7. L'autonomia della comunità locale, ispirata ai principi di libertà e giustizia, è tesa a creare e rinsaldare vincoli di solidarietà fra essa ed altre comunità, ad organizzare la propria vita secondo i principi della democrazia e dell'autogestione, a praticare la tolleranza ed il rispetto di tutte le culture, fedi e ideologie, a tutelare e rendere più vivibile l'ambiente di oggi e di domani, con particolare rispetto ai bacini montani, specie animali incluse, a privilegiare i valori del lavoro nel contesto produttivo ed economico della propria realtà.

Il comune di Carrara, nello spirito della Carta europea dell'autonomia locale, ricerca, tramite gemellaggi ed altre forme di relazione permanenti, con città e popoli di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.

ART. 3
Programmazione e forme di cooperazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della regione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la provincia e la regione, sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Nel rispetto di tali principi, il comune di Carrara, anche ispirandosi a motivazioni storiche, culturali e socio-economiche, si propone di operare per sempre più valorizzare il proprio ruolo primario nell'ambito della realtà provinciale.

ART. 4
Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune si estende per kmq. 70,97 e confina:
a) a nord : comuni di Fivizzano e Fosdinovo;
b) a sud : mar Tirreno;
c) a est : comune di Massa;
d) a ovest : comuni di Ortonovo , Sarzana e Castenuovo Magra.

2. La sede del comune è fissata in Carrara, nel palazzo comunale, in piazza 2 Giugno. In essa si riuniscono il consiglio comunale, la giunta comunale e le commissioni, salvo esigenze particolari o evenienze eccezionali che possano giustificare le riunioni in altra sede. La modifica della sede del comune può essere disposta dal consiglio comunale, nei modi di legge.

ART. 5
Stemma e gonfalone

1. Lo stemma del comune, inserito anche nel gonfalone, reca il simbolo di una ruota, con la scritta "Fortitudo mea in rota" nel cerchio esterno.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone, accompagnato dal sindaco o dai suoi delegati, nella foggia autorizzata.

3. Sono vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli, ivi compreso il sigillo del comune, per fini non istituzionali.

ART. 6
Albo pretorio

1. Nel palazzo civico è previsto apposito spazio, da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

PARTE PRIMA
Ordinamento strutturale

TITOLO I
ORGANI DEL COMUNE

ART. 7
Organi

1. Sono organi di governo del comune il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE

ART. 8
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. La legge ne disciplina l'elezione, la durata in carica, la composizione, le attribuzioni, lo scioglimento e la sospensione.

3. Il consiglio comunale, costituito in conformità della legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

4. In rappresentanza dei cittadini stranieri, residenti nel comune, può essere eletto un consigliere aggiunto, il quale ha la possibilità di esprimere la propria opinione su tutte le questioni cittadine. Le modalità di elezione e presentazione delle candidature sono disciplinate da apposito regolamento.

5. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco per la seduta di insediamento e dal presidente del consiglio per le sedute successive, secondo le norme del regolamento.

Nella prima seduta, da convocarsi entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e da tenersi nei dieci giorni successivi, il consiglio comunale procede ai seguenti adempimenti:

a) esame condizione degli eletti e loro convalida;
b) prestazione da parte del sindaco del giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;
c) elezione del presidente del consiglio comunale;
d) elezione dei vice presidenti del consiglio comunale;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

e) comunicazione da parte del sindaco della composizione della giunta comunale;
f) elezione della commissione elettorale comunale;

6. Un quinto dei consiglieri, o il sindaco, possono chiedere al presidente la convocazione del consiglio comunale con l'inserimento all'ordine del giorno degli argomenti richiesti. In tali casi la seduta deve tenersi entro venti giorni dalla ricezione della richiesta scritta. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

7. I cittadini possono prendere la parola nelle sedute del consiglio comunale qualora, su proposta del sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, computando a tal fine il sindaco, il consiglio lo deliberi con il voto favorevole della maggioranza.

8. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, deve, fra l'altro, espressamente disciplinare:
- le modalità per la convocazione;
- le modalità per la presentazione delle proposte di deliberazione e la loro discussione;
- il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo in ogni caso la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati, non computando a tal senso il sindaco;
- le regole con cui fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie;
- la gestione delle risorse per il funzionamento del consiglio e dei gruppi consiliari;
- i compiti del presidente del consiglio comunale, assegnandogli risorse, strutture ed attrezzature;
- organizzazione e funzionamento delle commissioni consiliari;
- le sedute ordinarie, straordinarie, d'urgenza e solenni.

9. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

ART. 9
Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti ed i criteri generali per l'adozione da parte della giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h) la contrazione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili, alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario e di altri funzionari;
m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
n) la nomina, con le modalità di legge, dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, ad esso espressamente riservata dalla legge, nonché la verifica annuale della loro attività;
o)definizione, adeguamento e verifica annuale dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori;

p) nomina del difensore civico;
q) conferimenti di alta benemerenza civica e cittadinanza onoraria.

ART. 10
Presidenza e vice presidenze del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è presieduto:
a) dal consigliere anziano, per gli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 8 lettere a) b) e c) della seduta di insediamento;
b) dal presidente del consiglio, per gli adempimenti di cui al comma 5 dell'art. 8 lettera d) e seguenti della seduta di insediamento, ed in tutte le successive sedute del mandato.
Il presidente del consiglio, in caso di assenza o impedimento, viene supplito nelle sue funzioni da uno dei due vice presidenti del consiglio, in conformità del regolamento del consiglio comunale.
Il presidente ed i vice presidenti del consiglio sono eletti tra i consiglieri, a mezzo di schede segrete, con votazioni distinte e col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio. Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta, la votazione viene ripetuta ed è eletto il consigliere che ottiene la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità è eletto il consigliere che nella consultazione elettorale ha ottenuto la maggior cifra individuale.
Su proposta, motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio, il presidente ed i vice presidenti possono essere revocati dalla carica con il voto, favorevole al provvedimento, della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio.

2. Al presidente è garantito il supporto necessario per l'espletamento delle sue funzioni; a tal fine viene istituito l'ufficio di presidenza la cui dotazione organica e compiti sono stabiliti negli appositi regolamenti.

3. Nell'ufficio di presidenza è garantita la presenza della minoranza.

4. In conformità alle funzioni attribuitegli dal presente statuto e dal regolamento il presidente:
- convoca e presiede le adunanze del consiglio;
- stabilisce, in accordo con la conferenza dei capigruppo e sentito il sindaco, l'ordine del giorno;
- dirige i lavori del consiglio, adottando i provvedimenti necessari per un corretto ed efficace funzionamento dell'organo;
- tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- cura la costituzione e coordina il funzionamento delle commissioni consiliari, pertanto, riunisce periodicamente i presidenti delle commissioni consiliari al fine di armonizzare il programma di lavoro del consiglio comunale con quello delle commissioni;
- convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- assicura, nei modi stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio;
- sentiti i capigruppo, ripartisce spazi e risorse;
- esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto e dal regolamento.

5. Segno distintivo del presidente nelle manifestazioni ufficiali è la fascia di colore azzurro con lo stemma del comune da portarsi a tracolla.

ART. 11
Commissioni consiliari e loro attribuzioni

1. Il consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti e può istituirne di temporanee o speciali, con criterio proporzionale e su designazioni dei gruppi consiliari, rispettando, per quanto possibile, la partecipazione di tutti i gruppi.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano, e possono invitare alle proprie riunioni il sindaco e gli assessori nonché i dirigenti e i funzionari responsabili degli uffici, delle aziende e delle istituzioni del comune.

5. I consiglieri comunali, non membri delle commissioni, possono partecipare alle sedute delle stesse, con diritto di parola ma senza diritto di voto.

6. Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

7. Le commissioni consiliari permanenti hanno il compito di esaminare questioni di competenza consiliare e di esprimere su di esse il loro parere o le loro proposte. Possono, altresì, esprimere pareri o proposte sulle questioni di competenza degli organi comunali, per iniziativa propria o su richiesta degli organi stessi.

8. Le commissioni temporanee e quelle speciali sono costituite per l'esame di specifiche questioni.

9. I pareri delle commissioni per materie di competenza consiliare sono obbligatori.

10. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni ed i termini per l'espressione dei pareri di competenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 12
Commissioni speciali di
controllo o di garanzia e di indagine

1. Il consiglio comunale istituisce, con apposita deliberazione, la commissione speciale avente funzione di controllo o di garanzia. Detta commissione è composta da consiglieri comunali nominati con criterio proporzionale. La presidenza è attribuita ai gruppi di opposizione.

2. Il consiglio comunale può, altresì, istituire al proprio interno commissioni d'indagine sull'attività dell'amministrazione.

3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata di tali commissioni verranno disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.

4. La deliberazione di istituzione delle commissioni suddette dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dai componenti del consiglio.

ART. 13
Alta benemerenza civica e cittadinanza onoraria.

1. Il consiglio comunale conferisce un attestato di Alta benemerenza civica alle istituzioni, alle associazioni del territorio comunale ed ai cittadini residenti che si siano particolarmente distinti nel campo culturale, artistico, scientifico, professionale, produttivo, sociale, politico e sportivo.
2. Il consiglio comunale conferisce la Cittadinanza onoraria a coloro che, non residenti nel territorio comunale, abbiano acquisito rilevanti titoli di merito per l'opera profusa verso la comunità locale o che si siano adoperati per dare lustro al nome di Carrara nel mondo.
3. L'Alta benemerenza civica e la Cittadinanza onoraria sono conferite dal consiglio comunale.
4. Le modalità per il conferimento di dette onorificenze saranno fissate con apposito regolamento.

ART. 14
Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità locale, alla quale rispondono.

2. E' consigliere anziano ed esercita le relative funzioni, ove previste, il consigliere che ha riportato in sede di elezione la maggior cifra individuale, risultante dalla somma dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al presidente del consiglio comunale in forma scritta. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio per dimissioni contestuali o rese con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati non computando il sindaco.

4. La temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica è regolata dalla legge.

5. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano ad una intera sessione ordinaria ed a due sedute straordinarie consecutive sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il presidente, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio esamina ed infine delibera, tenendo adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART. 15
Diritti e doveri dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio; hanno inoltre diritto di chiedere la convocazione del consiglio e di presentare interrogazioni e mozioni.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale; tale facoltà può essere esercitata nel corso della durata del mandato per apportare adeguamenti strutturali e modifiche alle linee programmatiche sulla base delle esigenze delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere da parte del presidente del consiglio comunale una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo articolo del presente statuto.

4. Ogni consigliere può chiedere la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità di funzione il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo del consiglio, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio definisce le modalità per l'applicazione di riduzioni alla stessa indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

6. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

7. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

8. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

ART. 16

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Gruppi consiliari

1. I gruppi consiliari sono costituiti da più consiglieri comunali. Si possono costituire gruppi consiliari formati da un unico consigliere nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale. Ciascun gruppo è rappresentato dal capogruppo.

2. Viene istituita la conferenza dei capigruppo, quale organo consultivo del presidente del consiglio, che la presiede e la convoca, anche su richiesta del sindaco, per esigenze consultive degli organi di governo. Il regolamento disciplina le attribuzioni della conferenza stessa, che costituisce ad ogni effetto commissione consiliare permanente.

3. Il bilancio del comune prevede per l'attività dei gruppi contributi finalizzati allo svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione alla loro consistenza numerica, nel rispetto della legge vigente; le modalità di utilizzo saranno disciplinate dal regolamento.

4. I gruppi hanno una propria sede e dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale comunale, in relazione anche alla loro consistenza numerica.

CAPO II
GIUNTA COMUNALE

ART. 17
Giunta comunale

1. La giunta è l'organo collegiale di governo che collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Esercita le funzioni che le sono conferite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

5. Ferme restando le competenze dell'organo collegiale, agli assessori può essere delegata dal sindaco, con proprio provvedimento in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su materie omogenee e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna, per l'attuazione degli indirizzi di governo dell'amministrazione.

Le avvenute attribuzioni sono comunicate al consiglio comunale.

ART. 18
Nomina e prerogative della giunta comunale

1. Il vice sindaco e gli assessori componenti la giunta comunale sono nominati dal sindaco entro la data dell'avviso di convocazione della seduta consiliare d'insediamento. La nomina è comunicata al consiglio comunale a norma di legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità degli assessori, la posizione giuridica della giunta e degli assessori, ed i casi di rispettiva cessazione, sospensione e rimozione, sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

3 Agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune. Gli assessori competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. La giunta decade:
a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
b) a seguito di approvazione di una mozione di sfiducia ed in ogni altro caso che comporti scioglimento del consiglio comunale.
Il singolo assessore cessa dalla carica per dimissioni, decadenza, rimozione o decesso.
Il sindaco può revocare uno o più assessori, salvo provvedere alla loro sostituzione. Ogni modifica intervenuta sulla composizione della giunta è, dal sindaco, comunicata al consiglio comunale a norma di legge.

ART. 19
Composizione della giunta comunale

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri, computando a tal fine il sindaco.

2. Gli assessori prendono parte alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto e senza concorrere alla determinazione dei quorum richiesti per la validità delle sedute e delle deliberazioni.

ART. 20
Prorogatio della giunta comunale

1. Salvo i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta comunale rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

ART. 21
Funzionamento della giunta comunale

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del sindaco.

ART. 22
Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta, organo esecutivo dell'amministrazione, esercita attività di impulso e proposta nei

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

confronti del consiglio e attua gli indirizzi dallo stesso espressi; compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al consiglio e non demandati dallo statuto e dai regolamenti ad altri organi del comune.

2. L'attività deliberativa della giunta si conforma al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. La giunta determina, inoltre, quali siano i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i dirigenti nell'espletamento delle loro attività gestionali ed esecutive, stabilendo le finalità che si intendono perseguire ed i mezzi necessari per realizzarle.

3. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi collegiali con i quali si indicano lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

4. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:
a) propone al consiglio i regolamenti;
b) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe, approva le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione di beni e servizi ;
c) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;
d) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
e) approva la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
g) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili;
h) approva il piano esecutivo di gestione su proposta del direttore generale;
i) approva i parametri di controllo ed i criteri di valutazione dei dirigenti;
l) delibera preliminarmente sulla nomina e sulla revoca del direttore generale;
m) delibera preliminarmente sulla revoca del segretario generale da parte del sindaco, per violazione dei doveri d'ufficio;
n) adotta il provvedimento motivato con cui viene integrato, mediante un'indennità "ad personam" il trattamento del personale dirigenziale ed in possesso di alte specializzazioni assunto con contratto a tempo determinato al di fuori della pianta organica.

ART. 23
Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della giunta comunale non comporta le dimissioni degli organi proponenti.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica a seguito di approvazione, in seduta pubblica e per appello nominale, di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio comunale.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO III
SINDACO

ART. 24
Il sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente, sovrintende allo svolgimento della sua attività garantendone la congruità con gli indirizzi generali, svolge le funzioni di ufficiale di governo attribuitegli dalla legge.
2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

ART. 25
Competenze del sindaco quale autorità locale

1. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. In particolare il sindaco:
a) esercita la rappresentanza generale e politico-istituzionale del comune;
b) provvede alla nomina del vice sindaco e degli altri componenti la giunta comunale, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta di insediamento, a norma dell'art. 8 del presente statuto;
c) provvede alla revoca dei componenti della giunta;
d) provvede alla sostituzione dei componenti della giunta in caso di cessazione o di revoca, dandone comunicazione al consiglio nel corso della seduta immediatamente successiva a norma dell'art. 18 del presente statuto;
e) presenta al consiglio, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni, ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro centoventi giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento e sottopone all'approvazione del consiglio, al termine del mandato, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche;
f) convoca e presiede la giunta comunale, assicurando l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività;
g) stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle sedute della giunta;
h) può chiedere al presidente del consiglio comunale la convocazione dell'organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati, a norma dell'art. 8 del presente statuto;
i) indice i referendum comunali e ne proclama l'esito;
l) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta;
m) nomina il segretario generale scegliendolo fra gli iscritti all'apposito albo.
n) può conferire al segretario generale l'incarico di direttore generale od altre funzioni aggiuntive oltre a quelle di legge;
o) può, previa deliberazione della giunta, nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri del presente statuto e regolamento;
q) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
r) provvede, a norma di legge e sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, dandone successiva comunicazione al consiglio;
s) promuove ed approva , dandone informazione al consiglio, gli accordi di programma per l'attuazione di interventi che richiedano l'azione integrata di diversi soggetti pubblici;
t) adotta, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, ordinanze contingibili ed urgenti;
u) esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

ART. 26
Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della Forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2;

4. Se l'ordinanza, adottata ai sensi del comma precedente, è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

ART. 27
Vice sindaco

1. La carica di vice sindaco è attribuita dal sindaco ad un componente della giunta in

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

conformità all'art. 18 del presente statuto.

2. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi di legge.

3. Il vice sindaco svolge le funzioni del sindaco, fino all'insediamento dei nuovi organi, in caso di decadenza della giunta e scioglimento del consiglio determinati da impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del sindaco.

4. In caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione del vice sindaco gli assessori esercitano le funzioni sostitutive del sindaco, secondo l'ordine di nomina.

5. Nel caso di dimissioni del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

ART. 28
Delega delle funzioni

1. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del 1° comma dell' articolo 26, nonché per altri servizi di competenza statale affidati al comune, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale.

2. Lo svolgimento delle funzioni di cui sopra può essere delegato dal sindaco a dirigenti, funzionari o impiegati.

3. Il sindaco, con le stesse modalità, può delegare le funzioni di ufficiale di stato civile per la celebrazione dei matrimoni ad uno o più consiglieri o assessori o a cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

CAPO IV
ORGANI DI DECENTRAMENTO

ART. 29
Decentramento comunale

1. Il comune riconosce il decentramento amministrativo come strumento per una più ampia partecipazione dei cittadini alla vita della città e del quartiere. A tal fine il comune è ripartito in circoscrizioni.

2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

3. Il consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio universale e diretto, a scrutinio di liste con rappresentanza proporzionale. Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali comprese nel territorio di competenza. Le procedure per la presentazione delle candidature, le operazioni di voto e di scrutinio, la surrogazione, la decadenza e le dimissioni sono stabilite dal regolamento.

4. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente ed un vice presidente.

ART. 30

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Compiti del consiglio circoscrizionale

1. Il consiglio circoscrizionale esprime pareri consultivi ed obbligatori per la giunta ed il consiglio in ordine ai seguenti provvedimenti:

a) schema di bilanci preventivi annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, annualmente predisposti dalla giunta comunale;

b) piani economici pluriennali di investimento e spesa, vincolanti il bilancio per oltre tre anni;

c) criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi, deliberazioni programmatiche per materia e settore di attività;

d) piano regolatore generale e piani di settore e loro varianti;

e) strumenti urbanistici di pianificazione subordinata, riguardanti il territorio circoscrizionale; piani particolareggiati di zona e piani di recupero, piani degli insediamenti produttivi, piani pluriennali di attuazione, convenzioni urbanistiche e loro varianti;

f) piani di sviluppo della viabilità e dei servizi di competenza comunale, piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita e dei pubblici esercizi e loro varianti;

g) regolamenti comunali, tranne quelli di competenza della giunta comunale e quelli adottati dal consiglio comunale in materia di autonomia organizzativa e contabile del consiglio stesso;

h) creazione di consorzi, aziende speciali e società;

i) alienazione del patrimonio pubblico immobiliare riguardante il territorio circoscrizionale;

l) privatizzazione dei servizi.

Inoltre il regolamento potrà prevedere altre materie per cui i pareri delle circoscrizioni potranno essere obbligatori, facoltativi o vincolanti.

2. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e dei pareri pervenuti deve essere adeguatamente motivato.

3. Il consiglio circoscrizionale esercita, altresì, poteri deliberativi e di gestione nelle materie indicate nel regolamento.

ART. 31
Conferenza dei presidenti

1. Viene istituita la conferenza dei presidenti e dei vice presidenti delle circoscrizioni, come organismo di raccordo delle attività delle circoscrizioni e di consultazione del consiglio, della giunta e del sindaco in materia di decentramento.

ART. 32
Regolamento degli organismi di decentramento

1. Le attribuzioni ed il funzionamento delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento, di cui al 2° comma del precedente articolo 29.

2. Il regolamento deliberato dal consiglio comunale dovrà contenere, in particolare, le norme riguardanti:

a) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi di circoscrizione;

b) le modalità per l'elezione del presidente e del vice presidente del consiglio circoscrizionale;

c) il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai 2/5 dei consiglieri assegnati al comune;

d) le modalità per l'elezione dei consigli circoscrizionali e la loro durata in carica;

e) le modalità e i criteri volti a definire i rapporti con gli organi comunali e con le istituzioni, enti ed aziende dipendenti dal comune;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f) le forme di pubblicità delle deliberazioni e delle sedute dei consigli circoscrizionali.

3. Con la definizione del regolamento è anche assunta la deliberazione relativa alla dotazione organica del personale e la relativa assegnazione per il funzionamento della circoscrizione.

4. Il consiglio comunale assegna, altresì, la sede ed i mezzi necessari alla attività ed ai servizi della circoscrizione.

CAPO V
DIRITTO DI NOTIZIA

ART. 33
Diritto di notizia degli amministratori

1. I consiglieri comunali e circoscrizionali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni od enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, anche mediante il rilascio di copia degli atti, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

ART. 34
Struttura organizzativa

1. Il comune disciplina con appositi regolamenti l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi assicurano la legittimità, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

2. L'ordinamento della struttura organizzativa risponde ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle esigenze delle comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche ed alla razionalizzazione delle procedure.

3. Nell'ambito delle norme dettate dalla legge e dai vigenti contratti di lavoro, il comune favorisce la mobilità del personale, all'interno della propria struttura e tra gli altri enti della pubblica amministrazione, in risposta alle esigenze funzionali interne od a richieste individuali dei dipendenti.

4. Al vertice della struttura organizzativa sono costituiti i settori, strutture di massimo livello, nei quali sono compresi uffici e servizi di carattere omogeneo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. La direzione dei settori è conferita a dirigenti, ai quali compete altresì la direzione dei responsabili degli uffici e servizi compresi nel settore stesso.

ART. 35
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina:
a) la dotazione organica complessiva;
b) l'assetto organizzativo dell'ente;
c) le modalità di assunzione agli impieghi;
d) i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;
e) criteri e modalità per il conferimento, la valutazione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di dirigenza;
f) criteri e modalità per il conferimento della titolarità degli uffici e dei servizi;
g) limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni;
h) costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta e degli assessori;
i) criteri e requisiti per la nomina del direttore generale;
l) criteri per la disciplina dei rapporti tra il segretario generale ed il direttore generale;
m) criteri per il funzionamento dell'ufficio per i provvedimenti disciplinari e per il contenzioso del lavoro;
n) iniziative dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale;
o) le condizioni necessarie per lo svolgimento delle libertà e dei diritti sindacali, attraverso la stipulazione di accordi collettivi decentrati con le rappresentanze sindacali, nonché lo svolgimento dell'attività di lavoro con modalità idonee a preservare la salute e la integrità personale dei lavoratori;
p) modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione.

ART. 36
Stato giuridico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati dalla legge, dai regolamenti e dagli accordi sindacali di carattere collettivo nazionale e decentrato.

2. La legge disciplina l'accesso al rapporto di lavoro, le cause di cessazione del medesimo e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali.

ART. 37
Segreteria generale – Segretario e vice segretario generale

1. La segreteria del comune è composta dal segretario generale, dal vice segretario generale e dal personale stabilmente destinato all'ufficio.

2. La legge statale regola l'intera materia relativa al segretario generale.
Il comune ha un segretario titolare iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, dipendente dalla Agenzia autonoma per la gestione dell'albo citato sottoposta alla

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

vigilanza del Ministero dell'interno.

Il segretario generale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'albo di cui sopra. La nomina ha durata corrispondente al mandato del sindaco da cui il segretario dipende funzionalmente.

Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti comunali.

Il segretario generale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti di cui l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita ogni altra funzione conferitagli dal sindaco; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il sindaco abbia nominato il direttore generale ai sensi dell'articolo successivo. Il rapporto di lavoro del segretario è disciplinato dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il segretario generale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazione dei doveri di ufficio.

3. Il vice segretario generale coadiuva il segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.

La competenza del vice segretario, per le funzioni svolte, ha carattere generale e prescinde, se non in caso di specifico conferimento di incarico per situazioni transitorie, dalla direzione di particolari settori di attività.

Al vice segretario generale compete il trattamento economico aggiuntivo previsto per i dirigenti di strutture di massima dimensione dell'ente.

In caso di necessità possono essere attribuiti dal sindaco, con le modalità di cui all'art. 42 del presente statuto , le funzioni sostitutive del vice segretario ad un dirigente amministrativo.

ART. 38
Il direttore generale

1. Il sindaco, previa deliberazione di giunta comunale, può nominare un direttore generale, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, per la durata non superiore al suo mandato e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo secondo le direttive impartite dal sindaco e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

3. Ad esso compete in particolare la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e della proposta di piano esecutivo di gestione.

4. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti, ad eccezione del segretario generale.

5. Il provvedimento di nomina del direttore generale disciplina i rapporti tra questo ed il segretario generale, nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli.

6. Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, nel caso non raggiunga gli obiettivi fissati o contrasti con le linee di politica amministrativa della giunta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 39
Dirigenza

1. La dirigenza comunale è formata dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali previste dai contratti di lavoro.

2. La qualifica di dirigente non comporta automaticamente la direzione di un settore, essendo le relative funzioni attribuite con incarico a tempo determinato.

3. Il regolamento stabilisce le modalità per il conferimento, la valutazione, il rinnovo e la revoca degli incarichi di direzione, in conformità ai principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

4. Il conferimento degli incarichi di direzione comporta l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

5. Il mancato rinnovo o la revoca degli incarichi di direzione non comportano la perdita della qualifica di dirigente.

6. Ai dirigenti ai quali non sia assegnata la titolarità di uffici dirigenziali viene affidato lo svolgimento di funzioni ispettive, di consulenza, di studio, di ricerca od altri incarichi specifici stabiliti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 40
Competenze dei dirigenti

1. I dirigenti provvedono alla direzione, alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed al controllo dei settori, degli uffici e dei servizi di cui sono responsabili.
Agli organi di governo competono la definizione degli indirizzi, la valutazione ed il controllo in ordine al conseguimento degli obiettivi, all'attuazione dei programmi, alla correttezza amministrativa, all'efficienza ed all'efficacia della gestione

2. Nell'esercizio delle loro funzioni i dirigenti possono emettere provvedimenti, anche dotati di rilevanza esterna, limitatamente ai quali assumono la rappresentanza legale dell'ente.
Ai dirigenti compete la cura dell'esecuzione dei propri provvedimenti.

3. Spetta ai dirigenti l'indicazione e la gestione degli stanziamenti di bilancio previsti per la struttura cui sono preposti, nonché la gestione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

4. In modo particolare i dirigenti hanno competenza esclusiva ed autonoma a provvedere all'esecuzione delle deliberazioni programmatorie e di indirizzo che la legge ed il presente statuto attribuiscono al consiglio ed alla giunta comunale.

5. Spetta ai dirigenti, in conformità con il presente statuto e con i regolamenti dell'ente:
la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; la stipulazione dei contratti; gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; gli atti di amministrazione e gestione del personale; i provvedimenti di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

autorizzazione, concessione od analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale; le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco e quali responsabili del procedimento le determinazioni a contrattare.

6. Il regolamento specifica i provvedimenti di competenza dei dirigenti, scaturenti dai principi fissati dalla legge e dal presente statuto. Stabilisce altresì le modalità per la pubblicità e l'esecutività dei suddetti provvedimenti.

7. Nell'esercizio dell'attività di gestione, i dirigenti hanno comunque competenza a provvedere con propri atti, quando questi richiedano soltanto una valutazione discrezionale tecnica o siano meramente esecutivi di leggi, regolamenti o deliberazioni.

8. Gli organi di governo esercitano le proprie funzioni utilizzando la collaborazione dei dirigenti, i quali sono tenuti a fornire all'amministrazione la propria attività relativamente a proposte, studi, consulenze, programmi, progetti.

ART. 41
Conferenza di direzione

1. E' istituita la conferenza permanente dei responsabili dei settori, presieduta dal segretario generale, qualora non sia stato nominato il direttore generale.

2. Essa deve riferire periodicamente alla giunta ed alle commissioni di competenza, con cadenza trimestrale.

ART. 42
Incarichi di direzione al personale interno

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta o dell'assessore di riferimento o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Gli incarichi di cui sopra sono comunicati al consiglio comunale.

3. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni, pari a quella del nucleo di valutazione e comunque scadono con la cessazione del mandato amministrativo del sindaco.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Gli incarichi hanno inizio con l'accettazione da parte del dirigente e scadono con il termine del mandato amministrativo. La nuova amministrazione procede al rinnovo degli incarichi entro sei mesi dall'entrata in carica del sindaco.

ART. 43
Direzione degli uffici e dei servizi

1. La direzione degli uffici e dei servizi è conferita dal sindaco ai dirigenti, con incarichi a tempo determinato con le modalità ed i criteri di cui all'articolo precedente, su proposta del direttore generale.

ART. 44
Incarichi esterni

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Per il conseguimento di obiettivi determinati l'amministrazione, previa valutazione della possibilità di affidamento a figure professionalmente equivalenti all'interno dell'ente, può attivare convezioni per prestazioni d'opera con persone ed istituti esterni, in possesso di elevato livello di professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituite da dipendenti dell'ente ovvero, nei limiti di legge, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

4. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti dal sindaco con atto motivato, con i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento e comunicati al consiglio comunale.

ART. 45
Responsabilità del segretario generale e dei dirigenti

1. Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla giunta ed al consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

2. Nel caso il comune, temporalmente, non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI

ART. 46
Servizi pubblici locali

1. Il comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio qualora sia opportuno in relazione alla natura od all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati; a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

4. Per la gestione dei servizi pubblici locali il comune prevede appositi regolamenti, privilegiando la forma in economia.

ART. 47
Istituzione

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica per l'esercizio di servizi sociali, dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.

4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione od al controllo dell'istituzione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 48
Aziende speciali

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, ed il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

5. Il direttore è assunto per pubblico concorso.

6. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti; conferisce il capitale di dotazione; determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il comune può, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali in società per azioni di cui può restare azionista unico per un periodo massimo di due anni dalla trasformazione.

ART. 49
Scioglimento degli organi delle istituzioni e delle aziende speciali

1. Gli organi delle istituzioni e delle aziende speciali possono essere sciolti con atto motivato dall'organo comunale che li ha nominati e con le modalità previste dallo statuto delle istituzioni o delle aziende stesse.

2. Il sindaco può agire in tal senso di propria iniziativa, sentito il consiglio comunale, o su proposta dello stesso o su proposta della giunta comunale, quando ricorrono le condizioni indicate negli statuti delle istituzioni o delle aziende interessate.

3. I provvedimenti sindacali di cui ai punti che precedono sono comunicati al consiglio comunale nella prima seduta entrante.

ART. 50
Società per azioni ed a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni od a

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici.

2. Il consiglio comunale può costituire società per azioni con partecipazioni minoritarie anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

ART. 51
Concessioni a terzi

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociali siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.

2. La concessione a terzi è attivata con gara a cui è garantita la massima pubblicità.

3. Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.

4. Il capitolato relativo alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive e loro vincolatività da parte dell'amministrazione comunale, le facoltà di recesso e di riscatto.

ART. 52
Altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:
a) le convenzioni apposite tra il comune e la provincia;
b) i consorzi appositi tra il comune e la provincia e tra enti locali diversi;
c) gli accordi di programma.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Le decisioni di cui al presente articolo spettano sempre al consiglio comunale.

CAPO III
FORME ASSOCIATIVE

ART. 53
Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti apposite convenzioni da stipularsi con altri enti locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART. 54
Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni.

2. A questo fine il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge ed in particolare la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Il sindaco o suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

ART. 55
Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, viene definito da una apposita conferenza e approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco.

3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO III
RESPONSABILITA' E CONTROLLO INTERNO

CAPO I
RESPONSABILITA'

ART. 56
Disposizioni in materia di responsabilità patrimoniale

1. Per gli amministratori, per il personale del comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e dei dipendenti, è personale e non si estende agli eredi, salvo il caso in cui non vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi.

CAPO II
CONTROLLO INTERNO ECONOMICO FINANZIARIO

ART. 57
Principi e criteri

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alle leggi dello Stato, nonché a quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento di contabilità nel rispetto del principio di sussidiarietà.

2. Il comune ha autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite, il comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con i limiti stabiliti dalla legge. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità. Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

3. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi, servizi ed interventi affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.

4. L'attività di revisione può comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

5. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

6. Nello stesso regolamento sono individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

7. L'amministrazione comunale istituisce e disciplina, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di legge in materia, il controllo di gestione ed il controllo strategico dell'attività dell'ente.

ART. 58
Revisori del conto

1. I revisori del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità dei revisori, al fine di garantirne la posizione di imparzialità ed indipendenza. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza dei revisori, applicando in quanto compatibili, le norme del codice civile ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro attribuzioni.

4. I verbali del collegio, che si riunisce almeno una volta al mese, sono pubblici.

PARTE SECONDA
FORME DI PARTECIPAZIONE

TITOLO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 59
Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

2. Per gli stessi fini, il comune riconosce il valore sociale e civile di formazione, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato, favorendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente nel rispetto della loro autonomia.

3. Ai cittadini, di cui al comma 1, singoli od associati, inoltre, sono consentite forme dirette e

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. Le forme di intervento e di consultazione sono stabilite in apposito regolamento.

CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 60
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti, ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità od il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, procedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio ed eventualmente con altri mezzi garantendo, comunque, forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

6. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare il termine finale di adozione del provvedimento conclusivo.

7. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve, in ogni caso, esprimere per iscritto entro trenta giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

8. I soggetti interessati hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

9. L'amministrazione può concludere accordi con i soggetti interessati per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 61

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Consultazioni

1. Il comune può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa. Le forme delle consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.

2. Il comune avvia forme di consultazione con le associazioni e gli enti per acquisire il parere dei soggetti socio-economici sui problemi di interesse particolare o generale.

ART. 62
Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono notizie o chiarimenti su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita tempestivamente dal sindaco o dall'assessore delegato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere anche i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 63
Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento, di cui al 3° comma dell'articolo precedente, determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

ART. 64
Proposte

1. Duecentocinquanta cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del sindaco, della giunta e del consiglio comunale. Entro e non oltre quarantacinque giorni, il sindaco provvede per gli atti di competenza propria. Nello stesso termine rimette alla giunta od alla commissione consiliare, secondo competenza, le proposte pervenute, corredate del parere dei responsabili.

2. Specifico regolamento individua le condizioni di ammissibilità e di forma della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ed i termini per l'istruttoria della proposta che deve essere posta in discussione dall'organo destinatario entro due mesi dalla sua presentazione, anche opportunamente integrata o modificata.

3. I consigli circoscrizionali esercitano, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, l'iniziativa degli atti di competenza degli organi comunali.

4. Per i progetti di deliberazione di iniziativa dei consigli circoscrizionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla iniziativa popolare.

5. E' garantita ad un rappresentante dei promotori o del consiglio circoscrizionale la partecipazione alla fase istruttoria, secondo le modalità fissate dal regolamento.

CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART. 65
Principi generali

1. Il comune riconosce, promuove e sostiene le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali attraverso:

a) la messa a disposizione e l'organizzazione di strutture logistiche e di personale;
b) la previsione di un adeguato capitolo di spesa nel bilancio;
c) l'istituzione di consulte di settore.

2. Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, le modalità attraverso cui le associazioni e organizzazioni, iscritte nei registri di cui al successivo art. 68, nonché le associazioni sindacali o professionali che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture ed ai servizi del comune, in particolare per quanto riguarda:

a) la disponibilità di sedi e uffici negli stabili di proprietà del comune;
b) l'utilizzazione di sale per convegni, congressi e incontri;
c) l'accesso alle pubblicazioni periodiche del comune, nonché ai servizi tipografici e di affissione.

3. Il regolamento disciplina l'accesso di movimenti e comitati di cittadini ai servizi di cui alle lettere b) e c) del precedente comma.

ART. 66
Consulte di settore, forum e commissione comunale Progetto donna – Centro per le pari opportunità

1. Le consulte di settore devono concretizzare la rappresentanza di tutti gli organismi e di quelle persone che, localmente, hanno una approfondita conoscenza in determinati campi di attività, al fine di integrare ed arricchire le proposte degli organi amministrativi del comune con l'apporto di competenze specifiche. Esse sono lo strumento di collegamento diretto fra la società civile organizzata e gli organi del governo locale.

2. Il forum è l'organismo di partecipazione generale della città su specifici argomenti, aperto al contributo dei cittadini interessati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il forum della città è l'organismo di partecipazione delle forze associative presenti nelle consulte, delle libere associazioni dei cittadini alle grandi scelte che attengono alla vita della comunità locale.

4. E' istituita la commissione comunale Progetto donna - Centro per le pari opportunità disciplinata dall'apposito regolamento.

ART. 67
Attribuzione delle consulte di settore e dei forum

1. Le consulte di settore ed i forum esercitano l'iniziativa sugli atti di competenza degli organi comunali, nei settori di loro specifico interesse e possono proporre interrogazioni ed interpellanze al sindaco.

2. Alle consulte ed ai forum sono, inoltre, attribuite nei rispettivi settori di competenza, le seguenti funzioni:

a) emissioni di pareri consultivi agli organi dell'amministrazione comunale;
b) emissioni di rilievi, raccomandazioni e proposte relative ad attività, ai servizi e agli atti del comune;
c) funzioni di verifica e controllo circa la coerenza e la rispondenza tra la programmazione adottata dall'amministrazione comunale e l'attività concretamente svolta.

3. E' demandato al regolamento la individuazione delle consulte e dei forum ed il loro funzionamento.

ART. 68
Associazioni

1. L'amministrazione comunale registra, in apposito albo, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai precedenti articoli, le associazioni che operano sul territorio.

ART. 69
Contributi alle associazioni

1. Il comune può erogare alle associazioni iscritte nel registro di cui sopra, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato inserite nell'apposito albo regionale.

5. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione vengono stabilite in apposito

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

regolamento.

6. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

ART. 70
Partecipazione alle commissioni

1. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, invitano ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO III
REFERENDUM, AZIONE POPOLARE, DIRITTO DI ACCESSO E DIRITTO DI INFORMAZIONE

ART. 71
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi, propositivi e abrogativi nelle materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà interessanti l'azione amministrativa.

2. I referendum sono esclusi in materia di tributi locali e di tariffe, quando si riferiscono a provvedimenti comunque lesivi dei diritti delle minoranze etniche o religiose o di altro tipo e quando l'attività amministrativa è vincolata da leggi statali o regionali. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria abrogativa le seguenti materie:

a) statuto comunale;
b) regolamento del consiglio comunale;
c) regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
d) piano strutturale e strumenti urbanistici.

3. I referendum non possono essere ripetuti nella stessa materia, se non sono passati cinque anni dal referendum precedente.

4. I referendum possono essere chiesti:

a) da 3.000 (tremila) residenti maggiorenni anche se non in possesso della cittadinanza italiana;
b) dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
c) da almeno due consigli circoscrizionali, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5. Il consiglio comunale fissa, con regolamento, i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6. Al referendum partecipano tutti i cittadini italiani, stranieri o apolidi residenti nel comune. Il regolamento può prevedere la partecipazione dei cittadini italiani, stranieri o apolidi non residenti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

che studiano e lavorano nel Comune.

7. Il referendum è valido se ha partecipato alla consultazione almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. Non può svolgersi consultazione referendaria in concomitanza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

ART. 72
Effetti del referendum

1. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio comunale delinea i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie, relative ai referendum consultivi e propositivi, deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dai due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

3. Nei referendum abrogativi, nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione del risultato del referendum. Entro la medesima data il consiglio comunale adotta gli atti eventualmente necessari per la sostituzione di quelli abrogati o, comunque, per regolamentare gli effetti del referendum in conformità all'esito della consultazione.

ART. 73
Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il comune si sia costituito aderendovi.

2. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettano al Comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali in favore o a carico dell'associazione.

ART. 74
Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli od associati è assicurato il diritto di accesso agli atti amministrativi, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad individuare le categorie degli atti riservati, detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 75

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. Il comune deve avvalersi, di norma, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti con particolare riferimento a periodici notiziari.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La giunta comunale, nel quadro degli indirizzi emanati dal consiglio comunale, adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti più idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Un apposito ufficio informa-giovani deve dare un completo ed aggiornato quadro su questioni del mondo giovanile quali il lavoro, lo sport, la cultura ed il tempo libero.

6. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per atti previsti dalla normativa vigente.

CAPO IV
DIFENSORE CIVICO

ART. 76
Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. Le associazioni, di cui al precedente art. 68, hanno facoltà di proporre proprie candidature.

2. Il difensore civico resta in carica per tre anni, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta.

3. Il difensore civico, prima dell'insediamento, giura nelle mani del sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

ART. 77
Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, imparzialità, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;

c) i ministri di culto;
d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche od a partecipazione pubblica, nonché di enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale, o comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, per effetto della quale sia in rapporto con l'amministrazione comunale;
f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 2° grado, che siano amministratori, segretario o dirigenti del comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. Può essere revocato dall'ufficio, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri, con deliberazione motivata dal consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, qualora la decisione riporti il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri comunali.

ART. 78
Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, è dotato di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dello stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

3. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti, di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

4. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. In casi di particolare rilevanza il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

5. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

6. Il difensore civico esercita il controllo su richiesta di un quarto dei consiglieri sulle deliberazioni comunali che riguardino :

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.

Se ritiene che la deliberazione sia illegittima ne dà comunicazione all'ente entro quindici giorni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dalla richiesta e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso se l'ente ritiene di non dover modificare la delibera, essa acquista efficacia solo se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

7. Il difensore civico segnala al procuratore generale della Corte dei Conti eventuali irregolarità contabili di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della sua attività.

8. Il difensore civico esercita inoltre le altre competenze previste da specifiche disposizioni di legge e dall'apposito regolamento comunale.

ART. 79
Rapporti con il consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio nella sessione primaverile ed adeguatamente divulgata.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

ART. 80
Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

TITOLO II
FUNZIONE DELIBERATIVA

ART. 81
Quorum strutturale e funzionale per l'assunzione delle deliberazioni

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo che la legge o il presente statuto richiedano espressamente maggioranze speciali.

ART. 82
Pubblicità o segretezza delle sedute e degli scrutini

1. Le deliberazioni, di regola, sono assunte in seduta pubblica e con votazione palese.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Vengono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Vengono trattati in seduta privata gli argomenti che comportano valutazioni ed apprezzamenti su persone.

4. Le sedute della giunta comunale si svolgono in seduta privata. Su decisione del sindaco, la giunta può riunirsi in seduta pubblica, secondo le modalità fissate dal regolamento.

ART. 83
Istruttoria e verbali di seduta

1. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e i verbali di seduta del consiglio comunale e della giunta, sono curati dal segretario generale con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

2. Ove il segretario fosse impedito di partecipare alla seduta per incompatibilità, sarà sostituito dal vice segretario o da un componente del collegio designato dal presidente.

3. I verbali delle sedute sono firmati dal segretario e dal presidente per gli atti del consiglio, dal segretario e dal sindaco per gli atti della giunta. In loro assenza provvede chi li sostituisce.

ART. 84
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta sono pubblicate nella sede dell'ente, mediante affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 85
Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio comunale, non soggette a controllo eventuale, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo eventuale, la richiesta di controllo sospende l'esecutività delle stesse fino all'avvenuto esito del controllo.

ART. 86
Deliberazioni d'urgenza

1. Il consiglio comunale e la giunta, nei casi di urgenza, possono dichiarare le deliberazioni immediatamente eseguibili, con il voto espresso dalla maggioranza dei loro componenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA

ART. 87
Statuto

1. Il consiglio comunale approva lo statuto col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

2. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti del comune.

3. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno tremila cittadini per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

4. Intervenuta l'esecutività della deliberazione, lo statuto è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

ART. 88
Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti previsti nello statuto sono approvati a maggioranza assoluta dai componenti del consiglio comunale.

3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 64 del presente statuto.

4. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

5. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della relativa delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione. I regolamenti devono essere comunque sottoposti dopo l'esecutività a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 89
Adeguamento delle fonti normative comunali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a leggi sopravvenute

1. La legislazione, in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa; l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili; il comune adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

ART. 90
Norme finali e transitorie

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. Fino all'entrata in vigore dello statuto restano valide le norme vigenti per quanto compatibili con le norme di legge.

2. Le disposizioni di cui all'art. 16 e all'art. 76 del presente statuto, relative rispettivamente a "Gruppi consiliari" e a "Nomina" del difensore civico, avranno effetto dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di entrata in vigore del presente statuto.

3. E' istituita una commissione consiliare permanente per l'attuazione dello statuto e come osservatorio per tutte le proposte di modifica.